



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
e Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale

C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 - C.F. 901 21 930 730

[www.deleddaginos.gov.it](http://www.deleddaginos.gov.it) – e mail: [TAIC82500R@istruzione.it](mailto:TAIC82500R@istruzione.it) – [TAIC82500R@pec.istruzione.it](mailto:TAIC82500R@pec.istruzione.it)

Prot. 2596-VI-5

Ginosa, 29/06/2017

Determina n. 12/2017

### **Determina per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo**

Questa Amministrazione,

- posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi per gli a.s. 2017/18, 2018/19 e 2019/20 a garanzia di alunni e operatori per le seguenti coperture: responsabilità civile verso terzi, responsabilità civile verso prestatori di lavoro, infortuni, assistenza, nonché a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio;
- posta la complessità dell'attività di individuazione dei rischi, nonché l'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo;
- tenuto conto che l'Istituzione scolastica non ha al suo interno le competenze necessarie per le fasi operative incentrate sull'analisi del rischio: individuazione di tutti i rischi cui è esposta la Pubblica Amministrazione; valutazione dell'impatto economico del rischio individuato e "trattamento del rischio" (con conseguente scelta tra assicurazione o strategie diverse, verifica periodica della adeguatezza delle coperture assicurative alle esigenze dell'Amministrazione, al dinamismo del legislatore e della magistratura, alle novità del mercato);
- considerata l'opportunità da parte delle PP.AA., e segnatamente degli Istituti Scolastici, di giovare della collaborazione del broker assicurativo (figura disciplinata dall'art. 109, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209);
- posto che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione;
- vista la previsione dell'art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [...]";
- visto l'art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che prevede che "per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [...] il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte [...]";
- considerata la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 05/02/2016 e n. 67 del 27/01/2017 con cui è stato innalzato il limite di cui all'art. 34 del D.l. n. 44/2001 a complessive euro 10.000,00 (diecimila/00);
- vista la sentenza della Corte di cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica ...";
- vista la sentenza n. 179/2008 della corte dei Conti, che esplicita "la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente";
- vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale

C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 - C.F. 901 21 930 730

[www.deleddaginosa.gov.it](http://www.deleddaginosa.gov.it) – e mail: [TAIC82500R@istruzione.it](mailto:TAIC82500R@istruzione.it) – [TAIC82500R@pec.istruzione.it](mailto:TAIC82500R@pec.istruzione.it)

*che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";*

- tenuto conto della sentenza del Consiglio di stato, sez. VI, 23/07/2008 n. 3655, "E' legittima la scelta della P.A., in una gara per l'affidamento di servizi assicurativi, di inserirla c.d. – clausola broker – in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza. E' inoltre legittimo riservare la partecipazione alle sole Direzioni Generali delle compagnie assicurative escludendo la rete agenziale";
- considerato che il costo della commissione del broker non incide sull'Amministrazione ma è riconosciuta dalla compagnia di assicurazione mediante quota pre-inclusa e insita nel premio afferente alla voce di rete agenziale;
- tenuto conto che il premio pro-capite per questa Istituzione scolastica è stato determinato equivalente a quanto già in essere nell'a.s. 2016/17 e precipuamente pari a € 5,30 (cinque/30) per un numero indicativo di circa 830 alunni e operatori paganti come da Consuntivo 2016 e PA 2017, giusta riferimento delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 29/06/2017;
- tenuto conto dell'esigenza prioritaria della qualità delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di una adeguata progettazione dei servizi da acquisire ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- tenuto conto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- visto l'assetto del mercato del brokeraggio assicurativo nel settore scolastico;
- considerato che dall'analisi e dalla ricerca effettuata attraverso il web e la documentazione pervenuta agli atti della scuola, allegati alla presente determina – all. 1 -, si è avuto contezza dell'esistenza di pochi broker specializzati nel settore scolastico ed in particolare: AB International srl, Scolas S.a.S., Logica Insurance Broker srl, Tecnobroker log srl;
- considerato che una maggiore affidabilità del broker è costituita dall'anzianità d'iscrizione al RUI tenuto dall'IVASS, dal numero di scuole assistite, dal numero di gare concluse, dal numero di tecnici esclusivamente dedicati al settore scuola e dal numero di consulenti presenti sull'intero territorio nazionale;
- vista la comparazione effettuata con i parametri pubblicati sui propri siti web dedicati da parte di ciascun broker pre-citato (all. 1), da cui è emerso chiaramente che la società Logica Insurance Broker srl ha una completa ed adeguata struttura operativa (sia rispetto al numero di tecnici esclusivamente dedicati al settore scuola che al numero di consulenti presenti sull'intero territorio nazionale), un'ottima esperienza nell'assistenza alle istituzioni scolastiche, un numero considerevole di gare concluse e una anzianità di iscrizione RUI – IVASS sin dal 18 maggio 2018 al n. B000340640;
- considerato il rischio di violazione del divieto di delega funzionale imposto al Dirigente Scolastico dal D. Lgs. 165/2001 s.m.i. e dal D.l. 44/2001;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi della società Logica Insurance Broker Srl ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera d D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- verificata l'assenza di intestazione fiduciaria della società Logica Insurance Broker Srl ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera h D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- verificata la capacità economica e finanziaria della società Logica Insurance Broker Srl ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera b D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- ritenuto di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del broker nello specifico settore;
- visti i requisiti di idoneità professionale;
- viste le capacità tecniche e operative, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio che prevede l'analisi e valutazione di tutti gli articoli degli elaborati di polizza e di tutti i relativi massimali;
- considerata la delibera n. 88 del 29/06/2017 del Consiglio di Istituto in merito sia all'affidamento del servizio di brokeraggio che alla stipula di polizza assicurativa per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
- sentito il parere del DSGA;

CONFERISCE



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO"**

**di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale**

**C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione Adulti**

**Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 - C.F. 901 21 930 730**

**[www.deleddaginosa.gov.it](http://www.deleddaginosa.gov.it) – e mail: [TAIC82500R@istruzione.it](mailto:TAIC82500R@istruzione.it) – [TAIC82500R@pec.istruzione.it](mailto:TAIC82500R@pec.istruzione.it)**

alla società LOGICA INSURANCE BROKER SRL, in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D. Lgs. n. 209/05, l'incarico di assistere questa Amministrazione nell'analisi comparativa delle offerte pervenute con l'ausilio di apposito software proprietario.

I presupposti del conferimento dell'incarico alla società LOGICA INSURANCE BROKER SRL sono quelli esplicitati nei documenti allegati alla presente determina:

1. *Scheda di offerta;*
2. *Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.*

Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dal broker rientra nel carico dei costi agenziali di competenza della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, già inclusi e predeterminati nel premio pro-capite di € 5,30.

L'incarico avrà una durata triennale a partire dalla data della presente determina (29 giugno 2017) sino al 28/06/2020.

Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge 62/2005.

E' fatta salva una durata inferiore dell'incarico nel caso processi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica determinassero la cessazione della Scuola nella sua attuale connotazione, struttura e personalità giuridica.

Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, il broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.

L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5, comma 4 del D. L. 7/2007 convertito in Legge 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tale facoltà viene riconosciuta anche al broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

**Il Dirigente Scolastico (RUP)**  
*Luciana Lovecchio*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Ai sensi dell'art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa